



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE VIABILITA', PATRIMONIO E IDROGEOLOGICO
Servizio Trasporti

OGGETTO: STRADA PROVINCIALE N. 8 DIR. A "BIVIO PER ALBAREDO - BEMA" – SECONDA PROROGA DELL'ORDINANZA N. 295/2025 DI LIMITAZIONE DEL TRAFFICO A SENSO UNICO ALTERNATO, IN COMUNE DI MORBEGNO

ORDINANZA N. 29

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- sulla strada provinciale in oggetto, nei pressi del km 0+350, nel territorio del comune di Morbegno, è in corso un intervento di allargamento stradale e miglioramento della visibilità, mediante la parziale demolizione della parete rocciosa a monte della strada, al fine di migliorare le condizioni di sicurezza e di transitabilità;
- i lavori, disposti dalla scrivente Provincia, con determinazione n. 1279 del 09/10/2025 sono stati affidati alla società Beton Duca S.r.L. (P. IVA 00642560148), con sede in Strada comunale di campagna n. 38, a Morbegno;
- per consentire l'esecuzione dei suddetti lavori sono già state emesse l'ordinanza n. 253 in data 7 novembre 2025, l'ordinanza n. 281 in data 9 dicembre 2025 e l'ordinanza n. 295 in data 24 dicembre 2025, poi prorogata con l'ordinanza n. 23 del 29 gennaio 2026 fino al 16 febbraio 2026;

VISTA la richiesta della società Beton Duca S.r.L., pervenuta in data 11 febbraio 2026 e registrata al protocollo n. 5031, con cui è stata richiesta l'emissione di un'ulteriore ordinanza di proroga della limitazione del traffico a senso unico alternato, per la conclusione dei sopracitati lavori;

RITENUTO indispensabile, per consentire la conclusione dei suddetti lavori, nonché per garantire la sicurezza della circolazione stradale, emettere un provvedimento di limitazione del traffico a senso unico alternato, nell'area interessata;

SU PROPOSTA conforme del competente responsabile di servizio d'intesa con il RUP dell'intervento, in ottemperanza al Codice della Strada, al fine di garantire l'assoluta regolarità della circolazione nel tratto interessato dai lavori di che trattasi;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DISPONE

la proroga della validità della propria ordinanza n. 295/2025, fino a fine lavori, e comunque **entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 9 marzo 2026.**

L'impresa esecutrice dei lavori osserverà tutte le prescrizioni di cui alla precedente ordinanza n. 295/2025.

In caso di inconvenienti, un incaricato della ditta esecutrice dovrà intervenire tempestivamente per la risoluzione degli stessi:

- Beton Duca S.r.L. - cell. n. 338 1330306

La sorveglianza e manutenzione di tutta la segnaletica è a carico della ditta esecutrice.

È comunque fatta salva l'applicazione scrupolosa degli schemi segnaletici previsti dal decreto ministeriale 10 luglio 2002.

La società Beton Duca S.r.L. terrà la scrivente Provincia sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che per dato e fatto della presente ordinanza potesse pervenirle da terzi, intendendosi che l'ordinanza è emessa senza pregiudizio dei terzi stessi.

La Provincia di Sondrio si riserva la facoltà di sospendere o revocare la presente ordinanza, in tutto o in parte, per sopraggiunti motivi connessi alla circolazione stradale, senza che la società Beton Duca S.r.L. possa pretendere alcun indennizzo.

La presente ordinanza, oltre che essere esposta in loco con i prescritti segnali stradali, verrà resa nota al pubblico, anche mediante pubblicazione all'albo pretorio online. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all'articolo 12 del D. Lgs. n. 285/1992.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 285/1992 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla sua adozione e con le formalità stabilite all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, comunico inoltre che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia entro il termine di 60 giorni dalla notifica (o comunque dalla piena conoscenza da parte dei destinatari), ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Sondrio, 13/02/2026

IL DIRIGENTE
Ing. Antonio Rodondi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

Responsabile del servizio: Ing. Sara Fortini (tel. 0342 531321)

RUP: Ing. Angelo Colombi (tel. 0342 531214)

Direttore dei lavori: geom. Andrea Lanzini (tel. 0342 531342)